REPUBBLICA ITALIANA **SENT.174/25**

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30888 del registro di Segreteria su ricorso proposto dalla Signora

R. M. G., nata a OMISSIS residente a OMISSIS, rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Isabella Rago del Foro di Piacenza (rago.isabella@ordineavvocatipc.it) e Stabilito Gualtiero Ferrari del Foro di Verona, con domicilio eletto in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 34, presso lo studio legale dell'Avv. Isabella Rago,

avverso

L'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Bergamo - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio dell'Avvocatura INPS, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1, presso l'Avvocatura INPS di Milano; nonché all'indirizzo pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it..

Visto il ricorso pensionistico, depositato dalla Sig.ra R. in data 9.4.2025;

Visti gli atti e documenti di causa;

Udito, all'udienza del 23.10.2025, l'Avv. Giulio Peco per l'Inps.

FATTO

La ricorrente, dipendente del Ministero dell'Interno – Dipartimento Sicurezza in quiescenza col sistema misto retributivo/contributivo - con servizio utile, alla data del 31.12.1995, inferiore a 18 anni (11 anni e 1 mese) - ha domandato, previa proposizione di istanza amministrativa, rimasta priva di riscontro, il riconoscimento del diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 – ad ottenere il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento del trattamento pensionistico con l'attribuzione della percentuale di rendimento ivi prevista ai fini del calcolo della pensione, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.

La ricorrente ha richiamato, a sostegno della domanda, giurisprudenza favorevole della Corte dei Conti nella *subiecta materia*, in particolare il pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n.1/2021/QM) e ha evidenziato che la spettanza del diritto previdenziale invocato deriverebbe chiaramente dal dettato della disposizione legislativa e dall'interpretazione giurisprudenziale del quadro normativo di riferimento. Secondo la statuizione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, infatti, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare ovvero equiparato cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, andrebbe calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

La ricorrente ha quindi concluso domandando la riliquidazione del trattamento previdenziale, con la vittoria delle spese.

L'INPS si è costituita con memoria depositata il 13.10.2025 e dopo aver riepilogato la vicenda pensionistica della ricorrente e aver dato conto dell'assetto normativo e giurisprudenziale consolidatosi a seguito delle sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021 e 12/2021, ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione della pensione con il riconoscimento del beneficio previdenziale oggetto del ricorso.

L'INPS ha quindi concluso domandando la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione di spese.

Con memoria depositata il 13.10.2025, la difesa dei ricorrenti ha concordato in ordine al fatto che la riliquidazione è concretamente intervenuta e ha tuttavia insistito per la vittoria delle spese.

Con successiva comunicazione del 22.10.2025, la difesa della ricorrente ha preannunciato che in accordo con la ricorrente non avrebbe partecipato all'odierna udienza, confermando le conclusioni rese in atti.

All'odierna udienza la difesa dell'INPS ha concluso in conformità agli atti depositati in giudizio.

Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.

DIRITTO

In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio dalla Sig.ra R.M.G

finalizzata ad ottenere la riliquidazione del trattamento previdenziale sulla base della previsione dell'art.54, DPR n.1092/1973, è stata integralmente accolta in via amministrativa dall'INPS in applicazione del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n.1/2021/QM).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

dichiara

cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.10.2025.

Il Giudice Unico

Dott. Gaetano Berretta

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 19/11/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)